

è dipendere ciecamente dagli ordini de' medesimi, rispetto al servizio del proprio Legno; salpando, lasciando cader l' Ancora, guernindo, e manovrando sì in Porto, che alla Vela, fervindo all' acconcie, caricando, scaricando, e facendo tuttociò, che occorresse per il buon servizio, custodia, e sicurezza de' Bastimenti.

13

Que' Marinari, che servissero, come Maestranze, dovranno in oltre esser provveduti d'ogn' istrumento relativo al loro mestiere, tanto rispetto al servizio di Marangone, quanto a quello di Calafajo, invigilando sopra tutto alla Sentina, alla preservazione delle Trombe, all' acconciamento delle Barche, e Caichj, e ad ogni altra incombenza relativa al Marinaro, ed al servizio del Bastimento; giacchè anch' essi faranno soggetti alle discipline, e pene imposte ad ogni altro dell' Equipaggio.

14

Quello tra i Marinari, che dal Capitano verrà dichiarato Guardiano, dovrà esser riconosciuto per tale da tutti gli altri Marinari dell' Equipaggio, e perciò dovrà esser obbedito in tutte le occorrenze, ed operazioni, che si rendessero necessarie, tanto nell' armeggiare, guarnire, caricare, e scaricare, quanto nel far ogni altra cosa relativa alla buona custodia, e corredo del Bastimento.